## Nessun debito nei confronti dello Stato da parte dell'imputato non abbiente

di Nicola Ianniello\*

\_\_\_\_\_

Il recupero delle spese nel processo penale è regolato dagli artt. 204<sup>1</sup> e 205<sup>2</sup> del d.p.r. n. 115/02.

In particolare, gli importi forfetari da recuperare sono composti da due elementi: costo del processo + diritti e indennità di trasferta dell'ufficiale giudiziario e spese di spedizione per le notificazioni degli atti<sup>3</sup>.

La nota del Ministero di Giustizia DAG 68946 del 29.3.2019 chiarisce una volta per tutte che in caso di condanna di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Equitalia Giustizia spa., nell'attività di quantificazione del credito ai fini della riscossione, non sarà tenuta a recuperare le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e le spese di spedizione per la notifica degli atti se non nei casi stabiliti dagli artt. 111 e 112 del d.p.r. 115/02 restando fermo l'obbligo per l'ufficio procedente, in caso di revoca del beneficio, di inviare al suddetto Ente il relativo decreto al fine di consentire l'esatta quantificazione del credito da recuperare.

Ciò quale *revirement* giuridico rispetto alla precedente circolare dello stesso dicastero del 6 febbraio 2018 che precisava: "nel caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, al pari delle spese di spedizione per la notificazione degli atti, siccome anticipate dall'erario ai sensi dell'articolo 107,comma 3,d.P.R. n.115 del 2002, devono essere recuperate in via forfettaria ai sensi dell'articolo 205 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella misura prevista dal decreto ministeriale del 10 giugno 2014, n. 124."

C'è da dire che già nel 2014 in un articolo<sup>4</sup> scrivevamo che "il recupero delle spese anticipate è stato tenuto sempre presente da chi ha legiferato in materia di gratuito patrocinio perché,

<sup>1</sup> Capo II Principi per il processo penale-ART. 204 (Recupero delle spese)1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

<sup>2</sup> ART. 205(Recupero per intero e forfettizzato) 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Così nell'articolo *Imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e obbligo (???) di pagamento delle spese forfetizzate* di G.W.Caglioti -ed.2018

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato-ed.2014

trattandosi di denaro pubblico, vi è necessità di massima prudenza e, nel contempo, avere sempre presente che l'istituto risponde alla necessità di garantire da parte dello Stato al non abbiente l'accesso alla giustizia. Ebbene, nella evoluzione delle leggi sul gratuito patrocinio, appare fin troppo evidente come il legislatore si sia voluto complicare la vita nel voler essere conciso e nello stesso tempo esaustivo nel regolare situazioni già di per sé complesse lo Stato, dopo aver garantito l'accesso gratuito alla giustizia in rispetto dell'art. 24 della Carta Costituzionale, ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato"

Del resto, nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia si legge in riferimento all'articolo 107: "un revocato, anche se assolto, deve restituire tutto; per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti"

Sul punto, poi, autorevole dottrina<sup>5</sup> aveva messo nel giusto rilievo il fatto che in tanto nessuna azione di recupero può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente in quanto è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato (circolare del Ministero della giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U che, sebbene riferita al processo civile, è pienamente applicabile nel processo penale).

Ebbene, nella nota ministeriale richiamata del 29 marzo 2019 viene definitivamente chiarito che nel processo penale, ai sensi dell'articolo 111 DPR.115/02 "le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato **in caso di revoca** dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2."

\*Avv. Nicola Ianniello presidente nazionale dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti -04/19)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G.W.Caglioti, op.cit.